

Le coperture Assistenza sanitaria, Spese mediche e Rinuncia al viaggio sono operanti anche in caso di malattie preesistenti o di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19.

Inoltre, l'Assistenza sanitaria e le Spese mediche coprono anche gli eventi derivanti da sconvolgimenti della natura (uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, ecc.).

Assistenza in viaggio

- » Centrale Operativa disponibile 24 ore su 24
- » Consulenza medica tramite teleconsulto /videoconsulto
- » Invio di un medico o di un'ambulanza in Italia
- » Consulenza medica specialistica telefonica
- » Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico verso un centro medico meglio organizzato o per il rientro al domicilio
- » Rientro dei familiari e compagni di viaggio assicurati
- » Rientro accompagnato dei minori
- » Reperimento e invio medicinali e messaggi urgenti
- » Viaggio di un familiare
- » Interprete e traduzione cartella clinica
- » Rientro dell'Assicurato convalescente
- » Rientro della salma in caso di decesso
- » Rientro anticipato per decesso o ricovero di un familiare superiore a 7 giorni
- » Informazioni - assistenza animali domestici
- » Invio messaggi urgenti
- » Anticipo di denaro fino a € 5.000 per evento
- » Reperimento di un legale e anticipo cauzione fino a € 1.000 per evento
- » Prolungamento soggiorno
- » Spese per ricerca e soccorso in mare e montagna
- » Rimborso spese telefoniche sostenute per le comunicazioni con la Centrale Operativa

Rinuncia o modifica del viaggio

Rimborso della penale addebitata a seguito di rinuncia o modifica al viaggio per:

- » Qualsiasi motivo oggettivamente documentabile
- » Atti di terrorismo
- » Quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19)

Riprotezione del viaggio

- » Rimborso del 50% (fino a un massimo di €500) degli eventuali maggiori costi sostenuti per l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio per ritardato arrivo sul luogo di partenza qualsiasi motivo documentabile.

Interruzione del Viaggio

- » Rimborso pro-rata del soggiorno non usufruito. Copertura valida anche in caso di quarantena in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica, come il Covid-19).
- » Rimborso spese hotel qualora la permanenza forzata sul posto in quarantena ecceda i giorni di soggiorno contrattualmente previsti, € 150 al giorno e fino a € 1.500 per evento

Negato imbarco

In caso di divieto di imbarco o di utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico da parte delle Autorità competenti sulla base del sospetto che l'Assicurato o il suo compagno di viaggio presentino una condizione medica contagiosa, rimborso delle spese per:

- » Vitto e alloggio: € 150 al giorno fino a € 1.500 per evento
- » Acquisto nuova biglietteria fino a € 500 per Assicurato.

Spese mediche

- » Pagamento diretto delle spese ed ospedaliere e chirurgiche fino a:
 - Italia: **€ 10.500**
 - Europa/Resto del Mondo: **200.000**
 - Usa e Canada: massimale **ILLIMITATO** per ricoveri fino a 100 giorni (€ 300.000 in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate o di sconvolgimenti della natura)
- » Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero fino a **€ 1.500** in Italia e **€ 15.000** Estero
- » Rimborso spese mediche, farmaceutiche su prescrizione medica e per esami diagnostici, anche senza preventiva autorizzazione fino a € 550 Italia/€ 1.300 Estero
- » Rimborso spese odontoiatriche urgenti
- » Rimborso spese per cure riabilitative e fisioterapiche sostenute in viaggio a seguito di malattia o infortunio
- » Rimborso spese sostenute al rientro a seguito di infortunio in viaggi

Famiglia sicura: assistenza ai familiari a casa e all'abitazione

- » Assistenza sanitaria «al parente» a casa, anche in modalità videoconsulto
- » Invio artigiani per interventi urgenti all'abitazione

Trasferimento sicuro

- » Assistenza al veicolo nel percorso verso la stazione/aeroporto di partenza

Bagaglio

- » Indennizzo fino a **€ 2.000** per furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale
- » Rimborso fino a **€ 200** per le spese di prima necessità in caso di ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna del bagaglio personale
- » Noleggio attrezzatura per l'infanzia (passeggini, carrozzine): **€ 100**
- » Attrezzature per i diversamente abili:
 - **€ 2.000** in caso di danno totale o mancata riconsegna;
 - **€ 100 al giorno** per il noleggio di attrezzatura sanitaria sostitutiva
 - **€ 300** in caso di danno parziale che richiede riparazione

Mobile Phone Travel Protection

- » Assistenza al blocco della Carta SIM e del mobile device
- » Rimborso cellulare sostitutivo fino a € 100
- » Rimborso degli addebiti a uso fraudolento della SIM

Ritardo Aereo

- » In caso di ritardo aereo superiore a 8 ore per il volo di andata: € 75 per le prime otto ore di ritardo + € 75 per ulteriori 8 ore di ritardo.
- » In alternativa, per ritardi superiori a 16 ore, possibilità di annullare il viaggio con rimborso pari al 50% del suo valore

Infortuni di viaggio

- » Indennizzo fino a € 10.000 per infortuni avvenuti durante il viaggio che entro un anno dal accadimento, abbiano come conseguenza la morte

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale.

Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO:

Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le seguenti modalità:

- » **telefono**, al numero 02 26 609 690
- » **web**, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
- » **posta**, all'indirizzo

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 299 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano

Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura Globy Quick

Scarica **"MyTravelApp"** per la tua assistenza in **viaggio** **senza pensieri** e registra la tua polizza Globy!



AWP P&C S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

- ❑ **Sede Legale**
7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France
- ❑ **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
- ❑ **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- ❑ **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-partners.it – info@allianz-assistance.it
- ❑ **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMI DANNI

“Globy Verde”
Edizione Luglio 2020

La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”

Indice

DEFINIZIONI1

NORMATIVA COMUNE1

1. Operatività e decorrenza1

2. Validità territoriale1

3. Persone assicurabili1

4. Limiti di sottoscrizione2

5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie2

6. In caso di sinistro2

7. Rinvio alle norme di legge2

GARANZIE2

1. Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese mediche2

AVVERTENZA2

1.1 Oggetto2

1.1.1 Consulenza Medica2

1.1.2 Assistenza in viaggio3

1.1.3 Spese Mediche5

1.2 Decorrenza e operatività5

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)5

1.4 Disposizioni e limitazioni6

1.4.1 Assistenza in viaggio6

1.4.2 Spese Mediche6

2. Famiglia Sicura – Assistenza al “parente” a casa e abitazione6

AVVERTENZA6

2.1 Oggetto6

2.2 Decorrenza e operatività7

3. Trasferimento Sicuro – Assistenza auto e moto7

3.1 Oggetto7

3.2 Decorrenza e operatività7

4. Rinuncia/Modifica al viaggio – Rimborso penale/ Annullamento per atto di terrorismo/ Rinuncia al viaggio – Rimborso spese accessorie/ Spese di riprotezione del viaggio7

4.1 Oggetto7

4.1.1 Rinuncia/Modifica al viaggio ALL RISKS – rimborso penale7

4.1.2 Annullamento per atto di terrorismo8

4.1.3 Rinuncia al viaggio – rimborso spese accessorie8

4.1.4 Spese di riprotezione del viaggio8

4.2 Decorrenza e operatività8

4.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)8

4.4 Criteri di liquidazione e scoperto8

4.5 Validità9

5. Bagaglio9

5.1 Oggetto9

5.1.1 Bagaglio e attrezzature per l’infanzia9

5.1.2 Criteri e limiti di indennizzo9

5.1.3 Attrezzature sanitarie per diversamente abili9

5.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)10

5.3 Decorrenza e operatività10

| | |
|--|----|
| 5.4 Disposizioni e limitazioni..... | 10 |
| 6. Mobile Phone Travel Protection | 10 |
| 6.1 Oggetto..... | 10 |
| 6.1.1 Assistenza al blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico | 10 |
| 6.1.2 Uso fraudolento della SIM Card | 10 |
| 6.1.3 Rimborso cellulare sostitutivo | 10 |
| 6.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)..... | 10 |
| 6.2.1 Uso fraudolento della SIM Card | 10 |
| 6.2.2 Rimborso cellulare sostitutivo | 10 |
| 7. Ritardo Aereo | 11 |
| 7.1 Oggetto..... | 11 |
| 7.2 Criteri di liquidazione..... | 11 |
| 7.3 Disposizioni e Limitazioni | 11 |
| 7.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)..... | 11 |
| 8. Interruzione del viaggio | 11 |
| 8.1 Oggetto..... | 11 |
| 8.2 Disposizioni e Limitazioni – Criteri di liquidazione..... | 11 |
| 8.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)..... | 11 |
| 9. Negato imbarco..... | 11 |
| 9.1 Oggetto..... | 11 |
| 10. Infortuni di Viaggio | 11 |
| 10.1 Oggetto..... | 11 |
| 10.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)..... | 12 |
| 10.3 Capitale assicurato..... | 12 |
| 10.4 Criteri di liquidazione..... | 12 |
| 10.5 Beneficiari..... | 12 |
| 11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO..... | 12 |
| 11.1 Viaggio Sicuro/Famiglia Sicura/Trasferimento Sicuro/Assistenza al blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico..... | 12 |
| 11.1.1 IN CASO DI NECESSITA' | 12 |
| 11.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO | 12 |
| 11.2 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale – Spese di riprotezione del viaggio..... | 12 |
| 11.2.1 Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale e indennizzo per mancata partenza | 12 |
| 11.2.2 Spese di riprotezione del viaggio | 12 |
| 11.3 Bagaglio..... | 13 |
| 11.3.1 In caso di furto, scippo, rapina, incendio..... | 13 |
| 11.3.2 In caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto..... | 13 |
| 11.3.3 In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo delle attrezzature sanitarie per disabili | 13 |
| 11.4 Mobile Phone Travel Protection | 13 |
| 11.4.1 In caso di uso fraudolento della SIM Card | 13 |
| 11.4.2 In caso di rimborso cellulare sostitutivo | 13 |
| 11.5 Ritardo Aereo | 13 |
| 11.5.1 In caso di richiesta di indennizzo | 13 |
| 11.5.2 In caso di richiesta di rimborso..... | 13 |
| 11.6 Interruzione del Viaggio | 13 |
| 11.7 Negato imbarco..... | 14 |
| 11.8 Infortuni di Viaggio | 14 |
| RIFERIMENTI IMPORTANTI | 14 |

Globy® Verde

DEFINIZIONI

| | |
|--------------------------------|--|
| Apparecchio telefonico: | il telefono cellulare mobile di tipologia GSM – GPRS – UTMS o smartphone di proprietà dell'Assicurato. |
| Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Atto di terrorismo: | qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa. |
| Bagaglio: | l'insieme dei capi di vestiario e delle apparecchiature foto-cine-ottiche di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio, nonché le borse da viaggio, le valigie, le attrezzature sanitarie per diversamente abili e le attrezzature per l'infanzia (e.g. passeggini, carrozzine). |
| Centrale Operativa: | la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. |
| Codice IMEI: | il codice che identifica univocamente l'apparecchio telefonico di proprietà dell'Assicurato. |
| Contraente: | il soggetto che stipula l'assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire. |
| Epidemia: | una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio. |
| Europa: | l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Tunisia e Turchia. |
| Evento: | l'accadimento che ha generato direttamente il sinistro. |
| Familiare: | il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle - anche unilaterali (i.e. che abbiano in comune con l'Assicurato solo la madre o il padre), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. |
| Franchigia/scoperto: | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale. |
| Furto: | il reato (<i>furto, furto con strappo/scippo, rapina</i>), previsto dagli Artt. 624, 624 bis e 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. |
| Globy®: | il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa. |
| Infortunio: | l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. |
| Italia: | il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. |
| Mondo: | tutti i paesi del mondo (compresa la Federazione Russa), esclusi USA e Canada. |
| Pandemia: | un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza dell'Assicurato o in quello di destinazione del viaggio. |
| Quarantena | confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia contagiosa alla quale l'Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato esposto. |
| SIM Card: | la carta consegnata da un operatore telefonico, a titolo di abbonamento o di formula prepagata, intestata all'Assicurato e che permette di associare il suo profilo all'apparecchio telefonico ai fini dell'erogazione di servizi di telefonia mobile. |
| Sinistro: | il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| Viaggio: | il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, la cui partenza avvenga esclusivamente dall'Italia. |

NORMATIVA COMUNE

1. Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta, è operante:

- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza. Come riferimento per la decorrenza, Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1);
- per periodi, con un massimo comunque di **60 giorni**, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- se il premio è stato pagato. In caso di viaggio che comprenda più tappe, il costo della polizza (premio) è determinato in base alla destinazione che prevede l'applicazione dei capitali maggiori. A tale scopo, non devono essere considerate quali tappe del viaggio le tratte di congiunzione.
- nei limiti delle prestazioni e dei capitali previsti per il luogo ove si è verificato l'evento ma, comunque, entro il capitale della destinazione per cui è stato pagato il premio. Tale disposizione si applica anche alle tappe di tratte di congiunzione.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 *Limiti di sottoscrizione*.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy.allianz-assistance.it/pages/avvertenze.

3. Persone assicurabili

Globy® assicura le persone:

- domiciliate o residenti in Italia che dispongano di Codice Fiscale italiano;
 - dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza;
- e, relativamente alle prestazioni di assistenza, anche le persone:
- residenti all'estero ma domiciliate temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia.

4. Limiti di sottoscrizione

4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze a capitolato AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- prolungare il periodo di copertura oltre i **60 giorni** continuativi per lo stesso viaggio.

4.2 La polizza deve essere stipulata al momento della prenotazione del viaggio o, comunque, non oltre le ore 24.00 del giorno feriale [sabato compreso] immediatamente successivo. Qualora l'emissione avvenga successivamente a tale data, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richieste di assistenza o di rimborso.

5. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura. Tale esclusione non opera in caso di attivazione della garanzia Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e Spese Mediche;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- malattie psichiche;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie e pandemia, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Viaggio Sicuro – Assistenza in viaggio e Spese Mediche, Interruzione del Viaggio e Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale;
- quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie Interruzione del Viaggio e Rinuncia/Modifica al viaggio – rimborso penale.

6. In caso di sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve:

a) darne avviso:

- a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

b) mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione *Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro*.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

7. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Viaggio Sicuro - assistenza in viaggio e spese mediche / *Famiglia sicura* - assistenza al "parente" a casa e abitazione / *Trasferimento sicuro* - assistenza auto e moto / *Rinuncia/Modifica al viaggio-rimborso penale* -rimborso spese accessorie - spese di riprotezione del viaggio / *Bagaglio / Mobile phone travel protection / Ritardo Aereo / Interruzione del viaggio / Negato imbarco / Infortuni di Viaggio*

1. VIAGGIO SICURO - ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

1.1 Oggetto

1.1.1 Consulenza Medica

Globy®, in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

| PRESTAZIONE | PER VIAGGI IN | | |
|--|---------------|------------------------------------|------------|
| | ITALIA | EUROPA / MONDO / FEDERAZIONE RUSSA | USA/CANADA |
| a) consulenza medica , servizio di consulenza medica telefonica erogabile a distanza qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Inoltre sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste più adeguate al caso (vedi art. 1.4.1 lettera b). | SI | SI | SI |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Ad insindacabile giudizio del Medico della Centrale Operativa e previa esplicita accettazione da parte dell'Assicurato, la consulenza potrà essere effettuata anche in modalità videochiamata. La prestazione di Consulenza medica telefonica, anche in modalità videochiamata, è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato e non fornisce, in alcun caso, diagnosi e prescrizioni. | | | |
| b) invio di un medico/ invio ambulanza qualora ne fosse riscontrata l'effettiva necessità durante la Consulenza Medica. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Globy® non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario. | SI | NO | NO |
| c) consulenza medica specialistica telefonica con un pediatra, geriatra, cardiologo, otorinolaringoiatra o ortopedico. La prestazione potrà essere erogata solo a seguito di una prima consulenza medica telefonica "non specialistica" (vedi " Consulenza medica ") che ne abbia individuato l'opportunità previa richiesta dell'Assicurato. La consulenza medica specialistica telefonica sarà erogata entro le 48 ore lavorative successive alla prima consulenza medica telefonica "non specialistica". La prestazione di consulenza medica specialistica telefonica, basata sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato, non fornisce, in alcun caso, diagnosi e prescrizioni. | SI | SI | SI |
| d) segnalazione di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato e compatibilmente con le disponibilità locali. | NO | SI | SI |

1.1.2 Assistenza in Viaggio

Globy®, in caso di malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticcate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

| PRESTAZIONE | PER VIAGGI IN | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | ITALIA | EUROPA / MONDO / FEDERAZIONE RUSSA | USA/CANADA |
| e) trasporto – rientro sanitario <ul style="list-style-type: none"> dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato; dal centro medico alla residenza dell'Assicurato. Globy® effettua il Trasporto - Rientro Sanitario, previo accordo con i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, più idonei e, se necessario, con l'utilizzo dell'aereo "sanitario" anche nell'ambito di USA, Canada, Resto del Mondo e Federazione Russa. Globy® non effettua il Trasporto - Rientro Sanitario per infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio. | SI | SI | SI |
| f) rientro dei familiari assicurati e dei compagni di viaggio assicurati in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> Trasporto-Rientro Sanitario organizzato da Globy® dell'Assicurato alla sua residenza Decesso dell'Assicurato Globy® organizza direttamente il rientro e tiene a proprio carico le spese: <ul style="list-style-type: none"> dei familiari; dei compagni di viaggio. La prestazione è effettuata a condizione che i familiari ed i compagni di viaggio siano assicurati. | SI | SI | SI |
| | SI, fino a € 1.200 per evento | SI, fino a € 1.200 per evento | SI fino a € 1.200 per evento |
| g) rientro accompagnato di minori in caso di impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei minori con lui in viaggio ed assicurati. Globy® mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o da un familiare un biglietto A/R per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. Globy® rimborsa anche: <ul style="list-style-type: none"> l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori; le spese per un pernottamento dell'accompagnatore. | SI | SI | SI |
| | Fino a € 100 per evento | Fino a € 100 per evento | Fino a € 100 per evento |
| h) reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio Globy® fornisce all'assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi. | NO | SI | SI |
| i) interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese. | NO | SI, fino a € 1.100 per evento | SI, fino a € 1.100 per evento |
| j) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Globy® provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e ulteriori normative in materia di Privacy. | NO | SI | SI |

| | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <p>l) viaggio di un familiare a seguito di decesso dell'Assicurato in viaggio o per recarsi dall'Assicurato ricoverato in ospedale con una prognosi di degenza superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 48 ore se minorenne o portatore di handicap; • 5 giorni in Italia; • 7 giorni in Europa/Resto del mondo/Federazione Russa/USA e Canada. <p>Globy® mette a disposizione del familiare un biglietto A/R e rimborsa le spese di soggiorno.</p> | SI | SI | SI |
| | SI € 110 a notte max 5 notti | SI € 110 a notte max 5 notti | SI € 110 a notte max 5 notti |
| <p>In caso di attivazione della prestazione, per il familiare che si recherà dall'Assicurato ricoverato in ospedale saranno operative tutte le garanzie previste al presente Art. 1 "VIAGGIO SICURO – ASSISTENZA IN VIAGGIO E SPESE MEDICHE".</p> | SI | SI | SI |
| <p>m) rientro dell'Assicurato convalescente al proprio domicilio, alla data e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto. Globy® organizza e prende a proprio carico le spese di rientro.</p> | SI | SI | SI |
| <p>La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio, purché entrambi assicurati.</p> | Fino a € 1.000 per evento | Fino a € 2.000 per evento | Fino a € 4.000 per evento |
| <p>n) rientro della salma fino al luogo di sepoltura in Italia. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusioni delle spese funerarie e di inumazione.</p> | SI | SI | SI |

Globy®, in caso di necessità dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

| PRESTAZIONE | PER VIAGGI IN | | |
|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | ITALIA | EUROPA / MONDO / FEDERAZIONE RUSSA | USA/CANADA |
| <p>o) rientro anticipato dell'Assicurato, dei familiari o di un compagno di viaggio, sempreché assicurati, per interruzione del viaggio determinata da decesso o da ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni di uno dei familiari a casa dell'Assicurato. Globy® organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese.</p> | SI, fino a € 1.000 per evento | SI fino a € 4.000 per evento | SI fino a € 4.000 per evento |
| <p>p) informazioni - assistenza animali domestici. Globy®, contattato dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio (09.00/18.00) si attiva per indicare costi e strutture private localizzate nelle immediate vicinanze della residenza dell'Assicurato o di un suo familiare, attrezzate per ospitare cani o gatti di proprietà dell'Assicurato.</p> | SI | SI | SI |
| <p>q) invio messaggi urgenti a persone residenti in Italia. Globy® provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi.</p> | SI | SI | SI |
| <p>r) anticipo denaro, previa garanzia bancaria e con l'obbligo per l'Assicurato di restituire l'anticipo entro 30 giorni.</p> | NO | SI fino a € 5.500 per evento | SI fino a € 5.500 per evento |
| <p>s) reperimento di un legale ed anticipo cauzione Globy® reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato, tenendo a proprio carico le relative spese.</p> | NO | SI fino a € 1.000 per evento | SI fino a € 1.000 per evento |
| <p>Globy®, inoltre, costituisce, in nome e per conto dell'Assicurato e per i soli fatti di natura colposa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la cauzione penale pretesa per consentirne la liberazione; • l'eventuale cauzione civile, a titolo di garanzia del pagamento per responsabilità civile dell'Assicurato nella produzione del sinistro. <p>Globy® anticipa, previa garanzia bancaria, la cauzione che l'Assicurato si impegna a restituire in ogni caso entro 30 giorni.</p> | NO | SI fino a € 10.000 per evento | SI fino a € 10.000 per evento |

Inoltre Allianz Global Assistance rimborsa all'Assicurato:

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>t) spese di prolungamento soggiorno qualora l'Assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sia in grado di rientrare: <ul style="list-style-type: none"> – per malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio; – a seguito di furto o smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio alla data prestabilita purché regolarmente denunciati alle Autorità locali; • sia ospedalizzato in un luogo diverso da quello di soggiorno. | SI | SI | SI |
| <p>Globy® rimborsa le spese di pernottamento in albergo sostenute dall'Assicurato e dai suoi familiari o da un compagno di viaggio (purché entrambi assicurati).</p> | SI, € 150 per notte con un max 3 notti per ogni Assicurato con il limite di € 1.500 per evento | SI, € 150 per notte con un max 3 notti per ogni Assicurato con il limite di € 1.500 per evento | SI, € 150 per notte con un max 3 notti per ogni Assicurato con il limite di € 1.500 per evento |
| <p>u) spese per soccorsi e ricerche in mare e montagna.</p> | SI, fino a € 550 | SI, fino a € 1.300 | SI, fino a € 1.300 |

| | | | |
|--|----|----------------------------|----------------------------|
| v) rimborso spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Sono rimborsate anche le spese di "roaming internazionale" sostenute in seguito a chiamate della Centrale Operativa nelle fasi di assistenza. | NO | SI fino a € 350 per evento | SI fino a € 350 per evento |
|--|----|----------------------------|----------------------------|

1.1.3 Spese Mediche (anche in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19)

| PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per assicurato e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti) | PER VIAGGI IN | | |
|---|-----------------|------------------------------------|------------------|
| | ITALIA | EUROPA / MONDO / FEDERAZIONE RUSSA | USA/CANADA |
| CON PAGAMENTO DIRETTO <i>Globy®, preventivamente contattata, provvede:</i> | | | |
| 1) al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche. La garanzia sarà prestata fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, a giudizio dei medici di Globy®, in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, sarà operante per un periodo non superiore a 100 giorni complessivi di degenza ospedaliera. Nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa. | fino a € 10.500 | fino a € 200.000 | ILLIMITATO |
| - In caso di epidemie e malattie pandemiche diagnostiche come, ad esempio, il Covid-19 | fino a € 10.500 | fino a € 200.000 | fino a € 300.000 |
| - In caso di trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura di cui all'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie – lett. f) | fino a € 10.500 | fino a € 200.000 | fino a € 300.000 |
| A RIMBORSO <i>Inoltre, Globy® provvede, anche senza preventiva autorizzazione:</i> | | | |
| 2) al rimborso delle spese del trasporto effettuato da soggetti deputati ad intervenire nelle situazioni di emergenza, dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero; | fino a € 1.550 | fino a € 15.000 | fino a € 15.000 |
| 3) al rimborso delle spese farmaceutiche, esami diagnostici e per visite mediche purché sostenute a seguito di prescrizione medica, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (compreso il day hospital); | fino a € 550 | fino a € 1.300 | fino a € 1.300 |
| 4) al rimborso delle spese mediche di bordo, delle spese per cure odontoiatriche urgenti. Sono, inoltre, comprese le spese per cure sostenute al rientro , entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio; | fino a € 550 | fino a € 550 | fino a € 550 |
| 5) al rimborso delle spese per cure riabilitative , incluse le fisioterapiche, sostenute in seguito ad infortunio o malattia occorsi in viaggio e che abbiano determinato un ricovero ospedaliero. Sono in garanzia esclusivamente le spese sostenute nell'ambito del ricovero ospedaliero stesso o nel periodo di convalescenza immediatamente successivo al ricovero e, comunque, precedente il rientro. | fino a € 550 | fino a € 550 | fino a € 550 |

1.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dal momento dell'inizio del viaggio;
- è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza;
- è prestata nei limiti dei capitali e delle prestazioni del luogo ove si è verificato l'evento, sempreché questo sia compreso nella "DESTINAZIONE" per cui è stata emessa la polizza.

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese derivanti o conseguenti di:

a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.

Per la garanzia Spese Mediche di cui all'art. 1.1.3 punto 1), in caso di:

- ricovero ospedaliero, il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- ricovero in regime di Day Hospital, il mancato contatto con la Centrale Operativa, comporta il rimborso delle spese sostenute con l'applicazione del limite previsto all'art. 1.1.3 punto 3;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;

d) cure riabilitative

e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

- f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h) espianti e/o trapianti di organi;
- i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.
- Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
- k) nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

1.4 Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

1.4.1 Assistenza in viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Globy® e la Centrale Operativa ritengono, a loro insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- c) la prestazione di Consulenza medica a distanza erogata in modalità videochiamata" (definita all'art. 1.1.1 Consulenza Medica – lett. a) è effettuata tramite la piattaforma digitale alla quale l'Assicurato, previa accettazione delle Condizioni Generali di Utilizzo e dell'Informativa sulla privacy, potrà accedere mediante un link alla pagina web dedicata ricevuto tramite SMS e/o mail;
- d) la messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.
- e) Globy® ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro;
- f) Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- g) Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- h) nei casi in cui Globy® non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

1.4.2 Spese mediche

Globy® sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche":

- anche più volte nel corso del viaggio;
- per un massimo di **100 giorni** complessivi di degenza ospedaliera;
- fino ad esaurimento del capitale assicurato per assicurato e per periodo assicurativo;
- **in caso di epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, e trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura di cui all'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie – lett. f), fino alla concorrenza dei seguenti capitali:**
 - USA/CANADA: € 300.000;
 - EUROPA/RESTO DEL MONDO/ FEDERAZIONE RUSSA: € 200.000;
 - ITALIA: € 10.500.

2. FAMIGLIA SICURA – Assistenza al "parente" a casa e abitazione

AVVERTENZA: l'erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.

2.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19, o infortunio occorsi al padre, alla madre, al coniuge od ai figli conviventi, rimasti a casa, (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in viaggio, Globy® tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) **consulenza medica telefonica**, servizio di consulenza medica a distanza erogabile qualora il parente necessiti di informazioni e/o consigli medici. Inoltre sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste più adeguate al caso (vedi art. 1.4.1 lettera b).
Ad insindacabile giudizio del Medico della Centrale Operativa e previa esplicita accettazione da parte del parente, la consulenza potrà essere effettuata anche in modalità videochiamata.
La prestazione di Consulenza medica telefonica, anche in modalità videochiamata, è basata su informazioni fornite a distanza dal parente. Pertanto, non fornisce diagnosi e prescrizioni.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;
- b) **informazione diretta telefonica** all'Assicurato, in viaggio, dell'evento che ha colpito il "parente". La presente prestazione è fornita su richiesta e autorizzazione della persona colpita dall'evento;
- c) **invio di un medico** al "parente" dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento del parente al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, il parente o chi per esso deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 112). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- d) **invio di una ambulanza**, in caso di necessità o con il parere del medico curante, per il trasferimento del "parente", al più vicino Ospedale;
- e) **organizzazione di visite specialistiche od esami diagnostici**. Globy®, entro due giorni lavorativi dal momento della richiesta, organizza visite specialistiche ed accertamenti diagnostici presso i Suoi Centri Convenzionati più vicini alla residenza del "parente".
Globy®, oltre a gestire l'appuntamento, informa preventivamente sui costi delle visite e degli eventuali accertamenti clinico-diagnostici-strumentali richiesti.

I costi delle prestazioni sono interamente a carico del "parente";

- f) **trasferimento ad un centro di alta specializzazione** per infortunio o malattia improvvisa del "parente" non curabili nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con Globy®, il trasferimento del "parente" in un centro ospedaliero di alta specializzazione. Globy® provvede ad organizzare il trasporto sanitario del "parente" con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico prendendo a carico i costi fino ad un massimale di € 1.300.

Inoltre, Globy®, in caso di necessità all'abitazione di residenza in Italia del "parente" tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, anche le seguenti prestazioni:

- g) **invio di un elettricista** per interventi urgenti di manutenzione straordinaria, non procrastinabili, direttamente causati da un guasto dell'impianto elettrico dell'abitazione che blocchi l'erogazione della corrente allo stabile o che comporti pericolo di incendio. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100;
- h) **invio di un fabbro** per interventi urgenti conseguenti a furto o tentato furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell'abitazione. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino ad un massimo di € 100;
- i) **invio di una guardia giurata** per sorvegliare l'abitazione nei casi in cui i mezzi di chiusura non siano più operanti per furto o tentato furto. Globy® tiene a proprio carico il costo sino ad un tempo massimo di 10 ore di sorveglianza;
- l) **invio di un idraulico** per interventi urgenti, conseguenti a rottura delle tubature fisse dell'impianto idraulico dell'abitazione che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile. Globy® tiene a proprio carico il diritto di chiamata e la prima ora di manodopera sino alla concorrenza di € 100.

2.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- è operante esclusivamente per il padre, la madre, il coniuge, i figli conviventi dell'Assicurato residenti o domiciliati in Italia;
- decorre dal momento della partenza dell'Assicurato e termina al suo rientro alla residenza, ma non oltre la scadenza della polizza.

3. TRASFERIMENTO SICURO – Assistenza auto e moto

3.1 Oggetto

In caso di guasto o incidente all'auto o alla moto (di seguito definiti "veicolo") utilizzati per raggiungere il luogo di partenza del viaggio o del soggiorno, Globy® tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

- a) **traino** del "veicolo" dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata. Globy® tiene a proprio carico le spese di trasporto fino a € 130;
- b) **invio di un taxi**, in seguito al traino del "veicolo" effettuato da Globy®, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza del viaggio. Globy® rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 200.

Inoltre, se il "veicolo" utilizzato è di proprietà dell'Assicurato:

- c) **Rimborso spese di custodia** del "veicolo" fino al rientro dell'Assicurato e fino all'importo massimo di € 100

d) Abbandono legale

Nel caso di incidente e qualora il valore commerciale del veicolo sinistrato risulti inferiore al costo del trasporto Allianz Global Assistance, in accordo con l'Assicurato, provvede all'abbandono legale del veicolo sul posto, tenendo a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi.

e) Reperimento pezzi di ricambio

In caso di guasto o incidente, se il veicolo assicurato necessita di riparazioni ed i pezzi di ricambio non sono reperibili sul posto del fermo, Allianz Global Assistance:

- provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare; restano a carico dell'Assicurato i costi dei pezzi di ricambio.
- prende a carico le spese di ricerca e di invio a destinazione dei pezzi di ricambio.

f) Sostituzione chiavi

In caso di smarrimento o rottura delle chiavi del veicolo Allianz Global Assistance provvede al rimborso dei costi di sostituzione delle stesse fino all'importo massimo di € 150.

3.2 Decorrenza e operatività

La garanzia:

- decorre dalle 24 ore antecedenti l'inizio del viaggio e termina con il raggiungimento del luogo di partenza del viaggio o del soggiorno;
- è operante per i punti a) – b) per l'auto o la moto utilizzata dall'Assicurato, immatricolata in Italia da non più di 10 anni;
- è operante per i punti c) – d) – e) – f) esclusivamente per l'auto o la moto di proprietà dell'Assicurato, immatricolata in Italia da non più di 10 anni.

4. RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE ANNULLAMENTO PER ATTO DI TERRORISMO RINUNCIA AL VIAGGIO - RIMBORSO SPESE ACCESSORIE SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

4.1 Oggetto

4.1.1. Rinuncia/Modifica al viaggio ALL RISKS – rimborso penale

Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio determinata da una causa che colpisca l'Assicurato, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, tutti gli animali di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

In caso di rinuncia al viaggio per malattia, si intendono comprese anche:

- **epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19;**
- **quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio** per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19). E' esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.

Sono compresi nel rimborso della penale anche:

- i costi di gestione pratica;
- le fees di agenzia;
- i visti;
- le tasse aeroportuali non rimborsabili;
- gli adeguamenti carburante già previsti alla data di emissione della polizza ed inseriti nel costo complessivo del viaggio assicurato;

- gli adeguamenti carburante addebitati successivamente alla data di emissione della polizza con il massimo del 10% del costo complessivo del viaggio originariamente assicurato.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.

4.1.2. Annullamento per atto di terrorismo

Globy® rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da un atto di terrorismo avvenuto successivamente alla prenotazione del viaggio.

La garanzia è operante se:

- l'atto di terrorismo sia avvenuto nei 7 giorni precedenti la partenza;
- l'atto di terrorismo sia avvenuto entro 100 km dalle destinazioni presenti nel contratto di viaggio ovvero da qualsiasi località ove sia previsto almeno un pernottamento. Non sono considerate destinazioni gli scali delle tratte aeree intermedie;
- l'atto di terrorismo abbia provocato danni a persone o cose;
- l'atto di terrorismo sia stato dichiarato come tale dall'Autorità Governativa dello Stato ove esso è avvenuto;
- altro atto di terrorismo non sia avvenuto nel luogo di destinazione nei 7 giorni precedenti la data di prenotazione del viaggio.

La penale non potrà essere rimborsata nel caso in cui l'annullamento sia causato dal timore che si verifichi un atto di terrorismo, fatti salvi i casi disciplinati dal presente articolo.

Globy® rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- a tutti i suoi familiari;
- ad uno dei compagni di viaggio.

4.1.3. Rinuncia al viaggio – rimborso spese accessorie

Globy®, nel caso in cui l'Assicurato abbia diritto al rimborso ai sensi del precedente art. 4.1.1., rimborsa forfetariamente le spese accessorie sostenute per l'organizzazione del viaggio e non altrimenti recuperabili. Globy® liquida l'importo, calcolandolo a forfait in funzione della destinazione del viaggio secondo la seguente tabella:

| DESTINAZIONE DEL VIAGGIO ANNULLATO | INDENNIZZO |
|------------------------------------|------------|
| Italia | € 15,00 |
| Europa | € 35,00 |
| Mondo / Federazione Russa | € 70,00 |
| USA / Canada | € 100,00 |

La garanzia non è operante in caso di modifica del viaggio.

4.1.4. Spese di riprotezione del viaggio

Globy® rimborsa all'Assicurato il 50%, con un massimo di € 500 per assicurato, degli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi titoli di viaggio (biglietteria aerea, marittima o ferroviaria), in sostituzione di quelli non utilizzabili per ritardato arrivo dell'Assicurato sul luogo di partenza determinato da una causa che abbia colpito l'Assicurato stesso, un suo familiare, il contitolare dell'azienda/studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell'Assicurato stesso.

Globy® rimborsa gli eventuali maggiori costi sostenuti:

- dall'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
- da tutti i suoi familiari;
- da uno dei compagni di viaggio.

4.2 Decorrenza ed operatività

Le garanzie decorrono dalla data di emissione della polizza, che può essere stipulata come previsto all'art.4.5 lett.b), e terminano con la fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

4.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non rimborsa la penale relativa ad annullamenti determinati da:

- cause non oggettivamente documentabili;
- cause, non di ordine medico, note all'Assicurato al momento della prenotazione;
- fallimento del Vettore o dell'agenzia o dell'organizzatore di Viaggio;
- atto di terrorismo se verificatosi a più di sette giorni dalla data di partenza e a oltre 100 km di distanza dal luogo di destinazione;
- paura di volare e/o paura di viaggiare.

4.4 Criteri di liquidazione e scoperto

Globy® rimborsa la penale di annullamento:

- nella percentuale esistente alla data in cui si è verificata la causa che ha determinato l'annullamento del viaggio (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli o modifichi il viaggio successivamente a tale data, l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico;
- riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati;
- senza scoperto** per annullamenti causati da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato;
- con lo scoperto del:**
 - d.1** - viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale **maggiore o uguale al 90%** a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa)
 - **25%** con il minimo di **€ 100** per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato

In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 25% con il minimo di € 100 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale maggiore o uguale al 90% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza. Per la restante parte verrà applicato lo scoperto del 20% con il minimo di € 75 di cui al successivo art.d.2. In ogni caso lo scoperto minimo applicato non sarà mai superiore a € 100.

d.2 - viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale **inferiore al 90%** a decorrere dal 30° antecedente la partenza (data di partenza inclusa)

- **20%** con il minimo di **€ 75** per tutte le cause di annullamento diverse da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato, dei familiari e del contitolare dell'azienda/studio associato

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.

4.5 Validità

4.5.1 La garanzia è valida esclusivamente se la polizza è stata stipulata:

- dall'agenzia che ha effettuato la prenotazione o dal Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- contestualmente alla data di prenotazione del viaggio o della conferma documentata dei servizi o, comunque, non oltre le ore 24.00 feriale (sabato compreso) immediatamente successivo;
- a garanzia del costo complessivo del viaggio che deve comprendere anche i costi di gestione pratica, le fees di agenzia, i visti, le tasse aeroportuali non rimborsabili e gli adeguamenti carburante già previsti alla data di prenotazione. Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Globy® rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato è inferiore al costo del viaggio;
- per un capitale massimo di € 50.000 per pratica.

4.5.2 La garanzia è operante per un'unica domanda di rimborso al verificarsi della quale decade. In caso di rinuncia al viaggio di una sola parte degli Assicurati, tutte le garanzie di polizza rimangono operative per i restanti Assicurati.

5. BAGAGLIO

5.1 Oggetto

5.1.1 Bagaglio e attrezzature per l'infanzia

| | |
|--|--|
| <p>Globy® indennizza l'Assicurato, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna da parte del Vettore aereo del bagaglio personale (<i>vedi "Definizioni"</i>).</p> <p>Inoltre in caso di smarrimento o furto di carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques intestati all'Assicurato, Globy® su richiesta specifica e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito.</p> | <p>✓</p> <p>fino € 2.000 per assicurato, sinistro e periodo assicurativo</p> |
| <p>In seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni), superiore a 8 ore, nella riconsegna del bagaglio registrato, Globy rimborsa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli acquisti di prima necessità, nel limite del capitale assicurato; A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto; | <p>✓</p> <p>fino € 200 per assicurato e per periodo assicurativo.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • le spese sostenute per il noleggio dell'attrezzatura per l'infanzia. <p>Globy® non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.</p> | <p>✓</p> <p>fina a € 100 per assicurato e per periodo assicurativo.</p> |

5.1.2 Criteri e Limiti di Indennizzo

Globy® corrisponde l'indennizzo:

- nel limite del capitale Assicurato per assicurato e per periodo assicurativo di € 2.000. L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto";
- con il limite massimo:
 - per oggetto di € 150;
 - per attrezzature per l'infanzia di € 300;
 - per nucleo familiare di € 2.500;
- considerando tutto il materiale foto-cine-ottico quale unico oggetto.

5.1.3 Attrezzature sanitarie per diversamente abili

| | |
|--|--|
| <p>Globy provvede al rimborso all'Assicurato delle spese sostenute in caso di ritardata o mancata consegna dell'attrezzatura sanitaria o qualora la stessa riporti un danno imputabile alla diretta responsabilità del vettore aereo. Globy riconosce l'indennizzo di:</p> | <ul style="list-style-type: none"> • € 2.000 in caso di mancata consegna o di danno tale da rendere non riparabile l'attrezzatura sanitaria o qualora il costo della riparazione stessa superi il valore commerciale del bene; • € 100 al giorno e nel limite del capitale assicurato, per il noleggio di attrezzatura sanitaria non elettrica in caso di ritardata consegna superiore a 2 ore rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni; • € 300 in caso di danno parziale che renda necessario un intervento di riparazione. |
|--|--|

5.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® non indennizza i danni:

- agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
 - a beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
 - derivanti od imputabili a rotture e danneggiamenti;
 - verificatisi quando:
 - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
 - verificatisi durante il soggiorno in campeggio;
 - di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
- Sono, inoltre, esclusi:
- i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.);
 - telefoni cellulari e smartphone.

5.3 Decorrenza e operatività

La garanzia "Bagaglio e attrezzature per l'infanzia" decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso, ma non oltre la scadenza della polizza.

Le garanzie "Ritardata consegna" e "Attrezzature sanitarie per diversamente abili", decorrono e sono operative dal momento del primo imbarco aereo/check-in e termina prima dell'ultimo check-in.

5.4 Disposizioni e limitazioni

Globy determina l'indennizzo:

- in base al valore commerciale che avevano le cose sottratte al momento del verificarsi del sinistro. In caso di capi di vestiario acquistati durante il viaggio, il rimborso verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
- successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno.

6. MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION**6.1 Oggetto**

Globy®, in caso di furto dell'apparecchio telefonico durante il viaggio, assiste l'Assicurato nella risoluzione delle difficoltà derivanti della sottrazione subita, purché la denuncia alle Autorità Competenti avvenga entro **48 ore** dal verificarsi dell'evento:

6.1.1 Assistenza al blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico

Globy®, mediante la propria Centrale Operativa attiva **24 ore su 24**, provvede a indicare all'Assicurato il numero del servizio clienti da contattare e a informarlo sulle procedure stabilite dal suo operatore telefonico per il blocco della SIM Card e dell'apparecchio telefonico sottratti. Globy® fornisce, inoltre, copia dell'eventuale modulistica da perfezionare per completare l'operazione di sospensione del codice IMEI.

Globy® declina ogni responsabilità per l'inesattezza delle informazioni fornite in caso di modifica delle procedure adottate dall'operatore telefonico e per il mancato buon esito del blocco della Sim Card o dell'apparecchio telefonico.

6.1.2 Uso Fraudolento della SIM Card

Globy® rimborsa il traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card sottratta, fino ad un massimo di **€ 250** per evento e per periodo assicurativo.

Globy® tiene a proprio carico i costi di telefonate, messaggistica, download dati effettuati nelle prime **24 ore** a partire dall'ora e dalla data del furto espressamente riportate nella denuncia alle Autorità Competenti.

6.1.3 Rimborso cellulare sostitutivo

Globy® rimborsa all'Assicurato, nel limite di **€ 100** per assicurato e per periodo assicurativo, i costi sostenuti in viaggio per l'acquisto di un apparecchio telefonico e di una SIM Card in sostituzione di quelli sottratti.

Globy® effettua il pagamento previa presentazione della denuncia alle Autorità Competenti effettuata entro **48 ore** dalla scoperta del furto stesso e della documentazione attestante l'avvenuto blocco del Codice IMEI dell'apparecchio telefonico.

6.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® non dà seguito alle richieste qualora:

- la denuncia alle Autorità Competenti avvenga **oltre 48 ore** dal momento del furto;
- l'apparecchio telefonico sia stato smarrito o perso. Per smarrimento o perdita deve intendersi la perdita del possesso di un bene, scomparso in maniera non spiegabile, senza che siano provati atti illeciti da parte di una o più persone;
- l'apparecchio telefonico non sia di proprietà dell'Assicurato o se egli vi possa disporre in funzione di una formula Business;
- l'apparecchio telefonico non sia stato reso inutilizzabile mediante blocco del codice IMEI, effettuato con apposita richiesta all'operatore telefonico e in ottemperanza alle procedure in essere;
- la SIM Card non sia stata prontamente bloccata mediante le apposite procedure stabilite dall'operatore telefonico;
- il furto abbia avuto ad oggetto un apparecchio telefonico incustodito. A titolo esemplificativo e non limitativo, qualora il furto sia avvenuto all'interno di un veicolo.

Inoltre**6.2.1 Uso Fraudolento della SIM Card**

Globy® non rimborsa il traffico telefonico qualora l'utilizzo fraudolento:

- avvenga a seguito di ritardo non giustificabile ad opera dell'Assicurato nella richiesta di blocco;
- sia successivo al blocco della SIM Card;
- avvenga **oltre 24 ore** dal momento del furto;
- sia operato da membri del nucleo familiare dell'Assicurato (come risulta da stato di famiglia), i conviventi in stato di more uxorio e i parenti anche non conviventi.

6.2.2 Rimborso cellulare sostitutivo

Globy® non effettua il rimborso in caso di:

- furto causato da negligenza dell'Assicurato, sottrazione da abbigliamento e vestiti che non sono indossati dall'Assicurato al momento del sinistro, sottrazione da borse e bagagli in genere se non portati dall'Assicurato;
- acquisto dell'apparecchio telefonico e della SIM Card sostitutivi effettuato nella località di ritorno.

7. RITARDO AEREO

7.1 Oggetto

| | |
|--|---|
| Globy®, in caso di documentato ritardo del volo di andata indennizza l'Assicurato | <ul style="list-style-type: none"> • € 75 per le prime 8 ore complete di ritardo • € 75 per le ulteriori 8 ore complete di ritardo; |
| In alternativa, qualora l'Assicurato decida di non partecipare al viaggio per un ritardo superiore a 16 ore , Globy®, rimborsa all'Assicurato | <ul style="list-style-type: none"> • 50 % del costo totale del viaggio (al netto della quota di iscrizione) |

7.2 Criteri di liquidazione

L'indennizzo è effettuato:

- calcolando le ore di ritardo sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea;
- a condizione che l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dal Tour Operator o dalla Compagnia Aerea.

7.3 Disposizioni e Limitazioni

- a) La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione per il viaggio di andata. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata.
- b) La garanzia *Indennizzo* per ritardo del vettore aereo e la garanzia *Rimborso per rinuncia al viaggio* a seguito del ritardo non sono cumulabili.

7.4 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie* della sezione *Normativa Comune*)

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo.

8. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

8.1 Oggetto

Globy® rimborsa il *pro rata* del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio o dall'ordine di quarantena imposto dalla competente Autorità, in caso di:

- a) **rientro sanitario** dell'Assicurato, organizzato ed effettuato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 1.1.2 lett. e);
- b) **rientro anticipato** a causa del decesso o del ricovero ospedaliero con prognosi superiore a 7 giorni consecutivi di un familiare a casa, organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 1.1.2 lett. o;
- c) **rientro dei familiari e dei compagni di viaggio assicurati** organizzato o autorizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 1.1.2 lett. f);
- d) **quarantena dell'Assicurato o di un compagno di viaggio** per ordine del Governo, Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l'Assicurato o un compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (**inclusa un'epidemia o una malattia pandemica come, ad esempio, il Covid-19**). E' esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie;
- e) **decesso dell'Assicurato** durante il soggiorno, e sempreché sia stata attivata la prestazione rientro salma di cui all'Art. 1.1.2 lett. n.

Qualora l'Assicurato sia sottoposto a quarantena che ecceda i giorni di soggiorno contrattualmente previsti e non consenta il rientro al proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Globy® rimborsa la quota supplementare dell'hotel (pasti e pernottamento) per la permanenza forzata sul posto, fino alla concorrenza di € 150 al giorno con il massimo di € 1.500 per evento.

Globy rimborsa il *pro rata* agli eredi legittimi e/o testamentari.

8.2 Disposizioni e limitazioni – Criteri di liquidazione

- a) Globy® rimborsa il *pro rata* della sola quota di soggiorno non usufruito (esclusi i titoli viaggio ed i costi di gestione pratica) dell'Assicurato, dei familiari e di un compagno di viaggio assicurati;
- b) ai fini del calcolo del *pro rata* si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno;
- c) **la garanzia opera anche qualora la malattia o il ricovero ospedaliero sia la conseguenza di epidemie o malattie pandemiche diagnosticate come, ad esempio, il Covid-19.**

8.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie* della sezione *Normativa Comune*)

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo.

9. NEGATO IMBARCO

9.1 Oggetto

Qualora le Autorità competenti neghino l'imbarco o l'utilizzo di un mezzo di trasporto pubblico sulla base del sospetto che l'Assicurato o il compagno di viaggio assicurato presenti una condizione medica contagiosa, secondo le disposizioni di legge vigenti, Globy® rimborsa:

- nel viaggio di andata, se possibile lo spostamento della data di partenza, i costi per la nuova biglietteria per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio nel limite di € 500 per assicurato;
- nelle tratte intermedie o nel viaggio di ritorno:
 - o i costi per la nuova biglietteria per raggiungere il luogo di destinazione nel limite di € 500 per assicurato;
 - o i maggiori costi sostenuti per vitto e alloggio sul luogo del negato imbarco fino alla concorrenza di € 150 al giorno, con il massimo di € 1.500 per evento,

Sono esclusi dalla copertura i casi di negato imbarco determinati dal mancato rispetto di norme e di requisiti di viaggio o di ingresso richiesti nel luogo di destinazione del viaggio.

10. INFORTUNI DI VIAGGIO

10.1 Oggetto

Globy® assicura gli infortuni subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte. Globy® assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.

Non sono considerati infortuni le ernie, ad eccezione di quelle addominali da sforzo, e gli infarti, da qualsiasi causa determinati.

10.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 *Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune*)

Globy® non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- a) avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopter, parapendio, ecc.);
 - b) avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
 - c) avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza.
- Globy® inoltre non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:
- d) a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
 - e) alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
 - f) ad atto di terrorismo.

10.3 Capitale assicurato

Il capitale assicurato in caso di morte corrisponde a € 10.000.

10.4 Criteri di liquidazione

Globy® corrisponde:

- a) l'indennizzo per il caso di morte anche se si verifica successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- b) l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- c) la somma assicurata ai beneficiari.

10.5 Beneficiari

Qualora l'Assicurato sia anche Contraente, i beneficiari designati o, in difetto di designazione, gli eredi legittimi e/o testamentari; qualora l'Assicurato non sia Contraente, gli eredi legittimi e/o testamentari.

OBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

11. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 6 della Normativa Comune)

11.1 VIAGGIO SICURO/FAMIGLIA SICURA/ TRASFERIMENTO SICURO / ASSISTENZA AL BLOCCO DELLA CARTA SIM E DELL'APPARECCHIO TELEFONICO

11.1.1 IN CASO DI NECESSITÀ

L'Assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo il numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito, ed il tipo di intervento richiesto, indicando, inoltre, per:

- **Viaggio Sicuro - Assistenza in viaggio e spese mediche conseguenti a ricovero ospedaliero**
 - recapito temporaneo;
 - dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente) in caso di ricovero;
 - recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.
- **Famiglia Sicura - Assistenza al "parente" a casa e abitazione**
 - recapito dell'Assicurato durante il viaggio e/o del "parente" a casa richiedente la prestazione.
- **Trasferimento Sicuro - Assistenza auto e moto**
 - dati identificativi del veicolo;
 - luogo del fermo tecnico o dell'incidente.
- **Assistenza al blocco della Carta SIM e dell'apparecchio telefonico**
 - operatore telefonico che ha rilasciato la Carta Sim sottratta.

11.1.2 IN CASO DI RICHIESTE DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi per esso deve darne avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- numero della presente polizza;
- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- circostanze dell'evento;
- documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

11.2 RINUNCIA/MODIFICA AL VIAGGIO – RIMBORSO PENALE – SPESE DI RIPROTEZIONE DEL VIAGGIO

11.2.1 Rinuncia/Modifica al Viaggio – rimborso penale e Indennizzo mancata partenza

L'Assicurato o chi per esso dopo aver annullato il viaggio, presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve dare avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) documentazione oggettivamente provante la causa della rinuncia/modifica, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata; ed anche successivamente:
- e) documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- f) catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia;
- g) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- h) estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia;
- i) documenti di viaggio in originale, per penale del 100%.

11.2.2. Spese di riprotezione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- b) copia della presente polizza;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) documentazione oggettivamente provante la causa del ritardo, in originale; se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia;
- e) nuovi titoli di viaggio acquistati per raggiungere il luogo previsto dal contratto di viaggio, in originale;
- f) contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
- g) estratto conto di prenotazione emesso dal Tour Operator organizzatore del viaggio, in copia;
- h) titoli di viaggio non utilizzati, in originale.

11.3 BAGAGLIO

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006, inviando inoltre:

11.3.1 in caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a) denuncia, in originale, presentata alla competente autorità del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto o incendiato e documentazione attestante il valore;
- b) per il caso di furto del bagaglio affidato a terzi, anche la copia del reclamo inviato all'albergatore od al vettore a cui è stato affidato il bagaglio.

11.3.2 in caso di ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto

- a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d) elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il loro valore;
- e) scontrini di acquisto degli effetti personali comprati per emergenza, in originale;
- f) ricevuta di pagamento attestante il noleggio di attrezzature per l'infanzia, in copia.

11.3.3 In caso di danno, ritardata o mancata riconsegna da parte del vettore aereo delle attrezzature sanitarie per disabili

- a) rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report), in copia;
- b) biglietto aereo e ticket del bagaglio, in copia;
- c) risposta del vettore Aereo attestante la data e l'ora della tardata riconsegna, la manomissione o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d) ricevuta di pagamento che attesti l'avvenuto noleggio o riparazione o acquisto delle attrezzature sanitarie per disabili.

11.4 MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta), numero della presente polizza, descrizione delle circostanze dell'evento, dati anagrafici, recapito e nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica, codice fiscale del destinatario del pagamento, inviando inoltre:

11.4.1 in caso di Uso Fraudolento della SIM Card

- a) copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti ;
- b) copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
- c) copia dell'estratto conto dettagliato rilasciato dal gestore telefonico attestante il traffico effettuato fraudolentemente.

11.4.2 in caso di Rimborso cellulare sostitutivo

- a) copia della denuncia presentata alle Autorità Competenti;
- b) copia della documentazione attestante il blocco della Carta SIM;
- c) copia della documentazione attestante il blocco del codice IMEI;
- d) copia del documento fiscale comprovante l'acquisto dell'apparecchio telefonico e della SIM Card sostitutivi.

11.5 RITARDO AEREO

11.5.1. In caso di richiesta di Indennizzo

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator, in copia;
- e) documentazione attestante l'orario dell'effettivo imbarco.

11.5.2. In caso di richiesta di Rimborso

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dalla data di partenza originariamente prevista, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d) titolo di viaggio o ultimo orario ufficiale comunicato dal Tour Operator, in copia;
- e) estratto conto di prenotazione;
- f) quietanza di pagamento del viaggio.

Il Vettore Aereo dovrà rilasciare certificazione scritta attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedato.

11.6 INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a) numero della presente polizza;
- b) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;

- d) documentazione attestante la causa dell'interruzione;
- e) estratto conto di prenotazione, in copia;
- f) catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio;
- g) ricevute di pagamento, in copia.

11.7 NEGATO IMBARCO

L'Assicurato deve dare avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- h) numero della presente polizza;
- i) dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- j) nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- k) documentazione attestante la causa del divieto di imbarco;
- l) ricevute di pagamento, in copia.

11.8 INFORTUNI DI VIAGGIO

Gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui il decesso si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- copia della presente polizza;
- dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e suo recapito;
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento;
- documentazione medica da cui si evinca un nesso di causalità diretta tra il decesso e l'infortunio avvenuto nel corso del viaggio assicurato ed il conseguente sopravvenuto decesso.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

■ Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVA
in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno
Tel. + 39 02 26609862
Viale Brenta 32 – 20139 MILANO
Fax +39 02 26624035

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità** :

- **via telefono** (al numero **02-26609.690** attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- **via internet** (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- **via posta** (all'indirizzo qui sotto indicato)

I documenti per cui è richiesto l'invio della copia originale devono essere inviati a:

AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4
20123 MILANO

GLOBY® QUICK
Globy® garantisce la gestione e la **chiusura della pratica in 20 giorni** dal ricevimento della documentazione completa in originale. Sono esclusi dal conteggio dei giorni i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.
In caso contrario, Globy® si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza.

Informativa per la privacy

Abbiamo cura dei suoi dati personali

AWP P&C S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito, Allianz Partners), con sede in V.le Brenta 32 20139 MILANO, è una compagnia assicurativa abilitata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento che fornisce prodotti e servizi assicurativi.

La tutela della sua privacy è una delle nostre priorità. La presente informativa per la privacy illustra quale tipologia di dati personali saranno raccolti, le modalità e il motivo della raccolta e i soggetti con cui saranno condivisi o a cui saranno divulgati. La preghiamo di leggerla con attenzione.

Qualora, in fase di stipula della polizza, lei ci fornisca i dati personali di ulteriori persone che saranno coperte dalla medesima polizza, Le segnaliamo che avrà l'onere di far pervenire a tutte le persone interessate le informazioni contenute in questo documento.

1. Chi è il titolare del trattamento?

Un titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica che controlla ed è responsabile della conservazione e dell'uso dei dati personali in forma cartacea o elettronica. Allianz Partners è il titolare del trattamento, secondo quanto definito dalle leggi e dai regolamenti in materia di protezione dei dati.

2. Quali dati personali saranno raccolti?

Raccoglieremo e tratteremo varie tipologie di dati personali che la riguardano:

- Cognome, nome
- Indirizzo
- Codice fiscale
- Numero di cellulare
- Indirizzo email
- Età

3. Come otteniamo e utilizziamo i suoi dati personali?

Raccoglieremo e utilizzeremo i suoi dati personali, che otterremo dal soggetto al quale si è rivolto per l'emissione della polizza, per diverse finalità, come indicato di seguito:

- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento all'amministrazione della polizza
- ✓ Per gestire il contratto assicurativo con specifico riferimento alla gestione dei sinistri (es. organizzazione delle prestazioni di assistenza, pagamento di eventuali rimborsi)
- ✓ Per gestire le somme dovute
- ✓ Per la prevenzione e l'individuazione delle frodi
- ✓ Per la prevenzione dei reati di terrorismo
- ✓ Per adempiere agli obblighi di legge (es. di natura fiscale, contabile e amministrativa)
- ✓ Per sottoporle sondaggi qualitativi mediante l'invio di una mail contenente un link, attraverso il quale potrà effettuare un questionario in merito ai servizi da noi forniti, consentendoci di verificare il suo livello di soddisfazione e
- ✓ previo consenso, potremmo richiedere un successivo contatto telefonico per raccogliere elementi utili al miglioramento dei nostri servizi sulla base della sua esperienza con noi

Per le finalità sopra indicate per le quali non è richiesto il suo consenso, specifichiamo che si tratta di attività per le quali esso non è richiesto, in quanto il trattamento dei dati verrà effettuato sulla base della necessità di adempimento del contratto (in particolare la gestione della polizza, dei sinistri e delle somme dovute) o di obblighi di legge nonché per il perseguimento di interessi legittimi della Società, nello specifico per la prevenzione ed individuazione delle frodi, la prevenzione dei reati di terrorismo e le verifiche di qualità del servizio.

Lei ha comunque il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo secondo le modalità indicate nella sezione 6.

Nel caso in cui non desidera comunicarci i suoi dati personali, potremmo non essere in grado di fornirle i prodotti e i servizi che ha richiesto o per i quali potrebbe avere un interesse.

4. Chi potrà accedere ai suoi dati personali?

Ci assicureremo che i suoi dati personali siano trattati in maniera compatibile con le finalità indicate in precedenza.

Per le finalità indicate, i suoi dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti che operano in qualità di titolari del trattamento:

- Autorità pubbliche, fornitori incaricati di effettuare le prestazioni assicurative (ad esempio, società di soccorso stradale, società di autonoleggio, società di trasporti, strutture sanitarie, riparatori, consulenti tecnici, periti, avvocati)

Per le finalità indicate, possiamo inoltre condividere i suoi dati personali con i seguenti soggetti che operano in qualità di responsabili del trattamento dietro nostre istruzioni:

- altre società del Gruppo Allianz, società incaricate di effettuare sondaggi di qualità, società di servizi per le attività gestionali (sinistri, IT, posta, gestione documenti)

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicurative,
Elenco I



L'elencazione dei soggetti terzi sopra indicati, incaricati di effettuare i diversi servizi, si riferisce alle varie garanzie che possono essere previste dalle nostre polizze. I soggetti terzi a cui saranno effettivamente comunicati i suoi dati personali saranno quelli specifici incaricati di fornire i servizi ricompresi nelle garanzie previste nella polizza da lei sottoscritta.

Infine, possiamo condividere i suoi dati personali, in caso di riorganizzazione prevista o effettiva, fusione, vendita, joint venture, trasferimento o altra cessione della totalità o di parte del nostro business, asset o titoli (anche in sede di procedure di insolvenza o di analoga natura).

5. Dove saranno trattati i suoi dati personali?

I suoi dati personali possono essere trattati all'interno e all'esterno dello Spazio economico europeo (SEE) dai soggetti indicati nella sezione 4, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali riguardanti riservatezza e sicurezza e in linea con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati. Non divulgheremo i suoi dati personali a soggetti non in possesso dell'autorizzazione per il relativo trattamento.

Laddove trasferissimo i suoi dati personali fuori dallo SEE per un trattamento ad opera di un'altra società del Gruppo Allianz, lo faremo nel rispetto delle norme aziendali vincolanti di Allianz approvate dall'Autorità Garante e note come Standard Allianz sulla Privacy (Binding Corporate Rules, BCR), che definiscono le opportune misure di tutela dei dati personali e sono legalmente vincolanti per tutte le società del Gruppo Allianz. Le BCR di Allianz e l'elenco di società del Gruppo che le seguono è accessibile sul sito di Allianz Partners, al seguente indirizzo: https://www.allianz-partners.com/en_US/allianz-partners--binding-corporate-rules-.html. Laddove non si applichino le BCR di Allianz, ci adopereremo invece per assicurare che il trasferimento dei suoi dati personali fuori dallo SEE sia opportunamente tutelato come all'interno dello SEE. Per conoscere le misure di tutela che usiamo per tali trasferimenti (ad esempio le Clausole contrattuali standard), è possibile contattarci ai recapiti indicati nella sezione 9.

6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?

Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:

- Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l'origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
- Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
- Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
- Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
- Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
- Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
- Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
- Presentare un reclamo presso di noi e/o l'autorità competente incaricata della protezione dei dati.

Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.

7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?

Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo. A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano. È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.

8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?

Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:

- ✓ Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
- ✓ Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili - 10 [dieci] anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c.
- ✓ Dati relativi alla verifica di qualità del servizio - 1 (uno) anno dal sondaggio

Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I



9. In che modo può contattarci?

In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Data Protection Officer
Viale Brenta 32
20139 MILANO
E-mail: privacyawpitaly@allianz.com

10. Quanto spesso aggiorniamo l'informativa per la privacy?

La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.

AWP P&C S.A.
Sede Legale
7 rue Dora Maar,
93400 Saint-Ouen
France

Capitale Sociale
€ 17.287.285

Autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni dall'Autorité
de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR)
il 1 febbraio 2010

Registro delle Imprese
e delle Società Francesi
n. 519490080

**Sede Secondaria e Rappresentanza
Generale per l'Italia**
Viale Brenta, 32 - 20139 Milano (Italia)
Tel: 02.23695.1
www.allianz-partners.it

Codice Fiscale, Partita IVA e
iscrizione al Registro delle Imprese
di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496

Abilitata all'esercizio
dell'attività Assicurativa
in Italia in regime
di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010
al n. 1.00090, all'appendice
dell'albo Imprese Assicuratrici,
Elenco I

